

## Accorgimenti utili per la gestione di “lavori in solitaria”

Autore: Ilenia Curto Pelle

*Area Salute e Sicurezza sul Lavoro  
Assolombarda*

In ambito lavorativo, molte attività prevedono lo svolgimento di “lavoro in solitaria” da parte del personale.

Ma cosa si intende per “**lavoro in solitaria**”? con questo termine si fa riferimento a tutte quelle attività svolte in modo del tutto autonomo: senza la presenza fisica di altri lavoratori e senza la supervisione diretta da parte di un preposto. Tali condizioni possono diventare pericolose nel momento in cui, in caso di necessità, l’isolamento preclude la possibilità di ricevere soccorso.

Le attività che possono prevedere lo svolgimento di “lavori in solitaria” riguardano svariati settori e interessano in particolare:

- Lavori svolti su linee di produzione automatizzate
- Lavori in depositi, magazzini e celle frigorifere
- Lavori di installazione presso clienti
- Lavori all’interno di miniere e cave
- Addetti alle guardiane sia notturne, sia diurne
- Addetti al portierato
- Addetti alla reception di strutture alberghiere
- Lavori svolti nella zona dei binari degli impianti ferroviari
- Ecc.

Dal punto di vista legislativo, per il lavoro in “solitaria”, la normativa non prevede specifiche disposizioni tranne che, per alcune lavorazioni, la previsione di garantire la presenza di altro personale (almeno 2 lavoratori) come ad esempio nei seguenti casi:

- Articolo 66, D.Lgs.81/2008 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento: “Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori **devono essere** legati con cintura di sicurezza, **vigilati** per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione”

- Allegato IV, punto 3, D.Lgs.81/2008 - Spazi confinati: “I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti **devono essere assistiti da altro lavoratore**, situato all’esterno presso l’apertura di accesso”
- Articolo 145, D.Lgs.81/2008 - Disarmo delle armature: “Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste **sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere**”
- Articolo 113, D.Lgs.81/2008 - Scale: “Durante l’esecuzione dei lavori (sulla scala), **una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza** della scala”

In tutte queste situazioni, in funzione dei rischi che ne possono derivare, è opportuno che le aziende analizzino la condizione di “lavoro isolato” e che vengano definite specifiche misure di prevenzione e protezione.

Alcune di queste possono essere le seguenti:

- 1. limitare le attività per le quali è previsto l’impiego di lavoratori isolati*
- 2. predisporre specifiche **procedure per il controllo** degli ambienti di lavoro in cui lavoratori isolati si trovano a prestare la loro attività*
- 3. limitare il numero dei lavoratori esposti ai rischi conseguenti al lavoro isolato, definendone i requisiti di **idoneità sanitaria** e di **formazione***
- 4. utilizzare tecniche e **apparecchiature per il controllo e il soccorso da remoto** dei lavoratori isolati*

Per ciascuna misura, andando più nel dettaglio gli elementi da prendere in considerazione potrebbero essere:

**2. predisporre specifiche procedure per il controllo degli ambienti di lavoro in cui lavoratori isolati si trovano a prestare la loro attività**

Un esempio di **procedura** che è possibile considerare per garantire il controllo e l'eventuale soccorso di un lavoratore isolato potrebbe prendere in considerazione i seguenti accorgimenti:

- cellulare programmato sul numero di emergenza aziendale per richiesta di soccorso
- chiamata telefonica o invio di segnale a intervalli stabiliti dal lavoratore alla sede
- dispositivi di uomo a terra o analoghi dispositivi di allarme automatico
- GPS per lavoratori operanti su vaste aree esterne poco praticabili
- richiesta di intervento del 118 competente per territorio

**3. limitare il numero dei lavoratori esposti ai rischi conseguenti al lavoro isolato, definendone i requisiti di idoneità sanitaria e di formazione**

Le persone che operano da sole, spesso di fronte a eventi straordinari, si sentono sotto pressione sia a livello fisico, mentale che psichico (es. mancanza di assistenza, disorientamento). Tutto ciò può contribuire a far aumentare la probabilità di commettere errori, adottare comportamenti non a norma, prendere decisioni sbagliate o improvvisate. Per evitare situazioni di questo tipo, è opportuno che l'azienda nel selezionare i lavoratori adatti a svolgere attività "in solitaria" si avvalga del supporto del medico competente per **la verifica di idoneità** in modo da escludere il rischio di poter adibire a queste mansioni persone con problemi di salute (es. crisi epilettiche, sbalzi di pressione, dipendenze da alcol/droghe/farmaci).

Inoltre, in termini preventivi, le persone che operano in solitudine devono conoscere bene il luogo di lavoro in cui operano, le macchine, gli utensili, le attrezzature di lavoro e i sistemi di intervento/soccorso.

È quindi importante che il lavoratore abbia ricevuto, oltre alla formazione già prevista per legge, una **specificata formazione** riguardante:

- informazioni sul sistema di sorveglianza impiegato
- istruzione sui lavori che richiedono obbligatoriamente la presenza di una seconda persona (es. lavori in spazi confinati o su scala)
- istruzione sui lavori in cui bisogna coinvolgere uno specialista (es. manutentore).

E' importante quindi che la formazione prenda in considerazione le misure da tener presente per la gestione delle emergenze prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- piano di emergenza
- piano di evacuazione e vie di fuga
- sistema di allarme acustico
- sistema di allarme visivo
- modalità di chiamata emergenza
- gestione dell'emergenza in situazioni particolari (es: blackout elettrico, esondazione, ecc. in relazione allo stato dei luoghi)

#### **4. utilizzare tecniche e apparecchiature per il controllo e il soccorso da remoto dei lavoratori isolati**

Per monitorare situazioni di potenziale pericolo connesse a lavori in solitaria, è opportuno che l'azienda, per queste situazioni particolari, renda disponibili strumenti utili a rilevare i movimenti del corpo attraverso apparecchi di controllo che la persona porta con sé (es. **dispositivi uomo a terra**).

Oltre a questi dispositivi, anche gli smartphone di oggi dotati di GPS e altri sensori di movimento (es. accelerometro) sono in grado di determinare la posizione e gli spostamenti di una persona anche grazie alla possibilità di far ricorso a specifiche App che sostituiscono in modo più economico i dispositivi di rilevazione "uomo a terra".

Copyright © 2022 RSPPITALIA